

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 9097 Anno 2021**

**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 15/01/2021**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Palmieri Lucia nata a Poggiomarino il 24/05/1930;  
avverso la sentenza del 14/11/2019 del tribunale di Nocera Inferiore;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;  
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio  
della ordinanza impugnata.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il tribunale di Nocera Inferiore, adito nell'interesse di Palmieri Lucia per  
ottenere la dichiarazione di nullità dell'ordine di demolizione per omessa notifica  
del medesimo ai comproprietari ed in subordine la revoca o sospensione  
dell'ordine di demolizione per violazione della disciplina dettata dal codice degli  
appalti rigettava la richiesta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso Palmieri Lucia mediante il proprio difensore, con tre motivi di impugnazione

3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Lamenta come i comproprietari dei beni de demolire siano rimasti ignari della procedura esecutiva, avendo invece diritto alla notifica della ingiunzione a demolire della Procura siccome titolari di diritti sulla res in epoca antecedente alla ingiunzione medesima. Con violazione del diritto di difesa. Inoltre, la ricorrente sarebbe titolare di un interesse rilevante nel dedurre la nullità, rimanendo altrimenti unica legittimata passiva nei cui confronti andrebbero recuperate le spese della procedura esecutiva. Inoltre, la tesi per cui il terzo potrebbe interloquire nella procedura esecutiva sarebbe illogica, presumendo essa la conoscenza della procedura medesima e trattandosi comunque non di meri terzi interessati ma di soggetti legittimati passivi a ricevere l'ingiunzione a demolire quali coeredi.

4. Con il secondo motivo, rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. rilevando come un comproprietario, Acanfora Antonio, abbia avanzato istanza di sanatoria e fiscalizzazione di illecito edilizio ex artt. 33 e 36 del DPR 380/01 in ordine alle opere oggetto di condanna. Con pendenza in atto della relativa pratica, per cui si contesta l'omessa verifica da parte del giudice dell'esecuzione volta ad accertare se e in quanto tempo fosse rilasciabile il titolo edilizio in sanatoria.

5. Con il terzo motivo deduce i vizi e art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., contestando la delimitazione delle sollevate questioni inerenti le modalità di affidamento dei lavori di demolizione nell'ambito della competenza del giudice amministrativo. Ciò discenderebbe dalla competenza dell'A.G. ad avvalersi di enti locali perché chiedano anticipazioni ex art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/12003, ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione ingiunto con sentenza di condanna. Si ritengono violati in particolare l'art. 61 del DPR 115/2002, 63 del Dlgs. 50/2016 e 31 del codice degli appalti oltre che 665 e ss. del cod. proc. pen.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è inammissibile, sul rilievo, correttamente richiamato dal tribunale, per cui secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte l'omessa notifica dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (cfr. Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009 Rv. 245404 – 01 Arrigoni). E' stato infatti precisato che l'ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso. Solo questi ha l'obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito, ripristinando lo stato dei luoghi. Se egli non ottempera all'ordine - come è avvenuto nella specie - è il pubblico ministero che dovrà curare l'esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge. Conseguente che i terzi comproprietari estranei al reato, quali paiono essere secondo la difesa quelli dalla stessa invocati, non hanno invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non contrapporsi - al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull'immobile un diritto reale o personale di godimento - alla esecuzione dell'ordine di demolizione curata dal pubblico ministero. Da ciò deriva che le spese della demolizione - sebbene la misura finisca pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sul bene stesso, anche nell'ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva - gravano ovviamente solo sul condannato (cfr. Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009 Rv. 245404 – 01 cit.); da qui anche l'infondatezza dell'interesse, economico, alla ripartizione delle spese di demolizione ove si notifichi l'ingiunzione anche a terzi comproprietari e, quindi, più specificamente, dell'interesse a contestare la decisione impugnata. Queste ultime considerazioni dimostrano come sia manifestamente infondato l'assunto secondo cui sarebbe stato violato il diritto di difesa di terzi comproprietari i quali, in quanto titolari di un diritto reale sull'immobile abusivo, hanno la possibilità di far valere il proprio diritto di difesa in sede esecutiva, dove poter contestare - relativamente agli effetti nei loro confronti dell'esecuzione dell'ordine - anche l'esistenza di un abuso edilizio, la legittimità dell'ordine di demolizione, e comunque la permanenza di una situazione di contrasto del manufatto abusivo con gli strumenti urbanistici e di pregiudizio per il territorio.

6. Inammissibile è anche il secondo motivo. La istanza di sanatoria che sarebbe stata proposta ex artt. 33 e 36 del DPR 380/01 Da Acanfora Antonio secondo la stessa allegazione difensiva sarebbe stata presentata in data 21 maggio 2019 e ancora alla data di presentazione del ricorso in esame sarebbe



pendente. Alla stessa stregua in cui lo era al momento della decisione impugnata, intervenuta il 14 novembre 2019 e quindi circa sei mesi dopo la presentazione della domanda. Consegue che al momento della decisione qui contestata la richiesta di sanatoria dedotta doveva ritenersi in ogni caso respinta ex lege, giusta la disposizione di cui all'art. 36 comma 3 del DPR 380/01 secondo la quale la richiesta di permesso in sanatoria si intende rifiutata ove sulla stessa non intervenga una decisione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La allegazione della citata domanda quindi, finalizzata all'accoglimento della istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, risulta manifestamente infondata sul piano giuridico e quindi inidonea a fondare un vizio di motivazione in ragione del silenzio del giudice sul punto, atteso che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo ad un diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate - come nel caso di specie - e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

6. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, attesa l'estrema genericità, laddove individua la competenza a decidere della questione senza indicare la specifica norma fondante la medesima bensì rinviando in modo estremamente indeterminato al "ruolo" del giudice dell'esecuzione come affidatogli dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. In tale quadro, appare generico anche il richiamo di norme ritenute violate in assenza di ogni specificazione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti l'assunto e, non ultimo, in assenza della illustrazione del rilievo di tali disposizioni sull'interesse della parte. In palese violazione del principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). In ogni caso, il tema introdotto attiene palesemente a materia esulante dai compiti del giudice

dell'esecuzione, ristretti, per quanto di interesse, alla verifica di eventuali controversie tra le parti circa l'esecuzione della demolizione, senza che ciò involga anche la regolarità amministrativa di procedure di esecuzione. Rispetto alle quali lo stesso richiamo operato dalla ricorrente alla competenza dell'A.G. ad avvalersi di enti locali, perché chiedano anticipazioni, ex art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/12003, ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione ingiunto con sentenza di condanna, sottolinea l'emersione di settori normativi distanti dalle competenze specifiche del giudice della esecuzione. Tanto più ove si consideri che il tema delle modalità di affidamento dei lavori di demolizione per come prospettato non involge interessi specifici della parte ma, allo stato, interessi generali, distinti da quelli della parte privata ricorrente.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 15/1/2020.